

CONSORZIO B.I.M. DEL CHIESE

Provincia di Trento

Rep. n. 158/AP

CONVENZIONE TRA IL CONSORZIO DEI COMUNI B.I.M. DEL CHIESE ED I COMUNI DELLA VALLE DEL CHIESE PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E LETTURA TARGHE PER IL CONTROLLO DEL TERRITORIO DELLA VALLE DEL CHIESE

L'anno, il giorno ed il mese che risultano dalle sottoscrizioni digitali, tra:

- il Consorzio B.I.M. del Chiese, con sede a Borgo Chiese in via Oreste Baratieri n. 11, codice fiscale e partita I.V.A. 86001190221, rappresentato dal Presidente signor Severino Papaleoni, autorizzato alla sottoscrizione della presente convenzione giusta deliberazione Assemblea n.31 del 11.09.2020;

- il Comune di Sella Giudicarie, con sede in Piazza Battisti, 1 – cap 38087 Sella Giudicarie, codice fiscale e partita I.V.A. 02401900226, rappresentato dal Sindaco signor Franco Bazzoli autorizzato alla sottoscrizione della presente giusta deliberazione Consiglio Comunale n. 27 del 01.07.2020, esecutiva;

- il Comune di Valdaone, con sede in via Lunga, 13 – cap 38091 Valdaone, codice fiscale e partita I.V.A. 02362470227, rappresentato dal Sindaco signora Ketty Pellizzari, autorizzato alla sottoscrizione della presente convenzione giusta deliberazione Consiglio Comunale n. 28 del 30.06.2020, esecutiva;

- il Comune di Pieve di Bono - Prezzo, con sede a Via Roma, 34 – cap 38085 Pieve di Bono-Prezzo (TN), codice fiscale e partita I.V.A. 02401730227, rappresentato dal Sindaco signor Attilio Maestri, autorizzato alla sottoscrizione della presente convenzione giusta deliberazione Consiglio Comunale n. 17 del 03.08.2020, esecutiva;

- il Comune di Borgo Chiese, con sede a Piazza San Rocco, 20 – cap 38083 Borgo Chiese,

codice fiscale e partita I.V.A. 02402160226, rappresentato dal Sindaco signor Claudio Pucci,

autorizzato alla sottoscrizione della presente convenzione giusta deliberazione Consiglio

Comunale n. 18 del 22.06.2020, esecutiva;

- il Comune di Castel Condino, con sede in Via Cesare Battisti, 12 – cap 38082 Castel Condino

(TN), codice fiscale 86002610227 - Partita I.V.A. 00271850224, rappresentato dal Sindaco

signor Stefano Bagozzi, autorizzato alla sottoscrizione della presente convenzione giusta

deliberazione Consiglio Comunale n. 11 del 05.08.2020, esecutiva;

- il Comune di Storo, con sede in piazza Europa n. 5 - cap 38089 Storo, codice fiscale e partita

I.V.A. 00285750220, rappresentato dal Sindaco signor Luca Turinelli, autorizzato alla

sottoscrizione della presente convenzione giusta deliberazione Consiglio Comunale n. 17 del

05.08.2020, esecutiva;

- il Comune di Bondone, con sede in Via G. Giusti, 48, - cap 38080 Bondone, codice fiscale e

partita I.V.A. 00273990226, rappresentato dal Sindaco signor Gianni Cimarolli, autorizzato alla

sottoscrizione della presente convenzione giusta deliberazione Consiglio Comunale n. 11 del

03.08.2020, esecutiva;

PREMESSO

che il Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Chiese ha nel proprio statuto lo

scopo esclusivo di favorire il progresso economico e sociale delle popolazioni e del territorio;

che a seguito delle necessità manifestate dal territorio e dalle Amministrazioni comunali locali

di valutare la fattibilità di un sistema di videosorveglianza di valle finalizzato a prevenire atti

vandalici, furti ed azioni illecite e ad aumentare il livello di sicurezza della popolazione, il

Consiglio Direttivo del Consorzio BIM del Chiese con deliberazione n. 28/CD del 27.05.2013 ha

conferito incarico per la redazione di un progetto di studio preliminare per la realizzazione di un

sistema di videosorveglianza sovracomunale per la Valle del Chiese;

che i Comuni della Valle del Chiese si sono convenzionati dando vita alla gestione associata

del Corpo Intercomunale di Polizia Locale, al fine di prevenire condotte in grado di turbare l'ordine e la sicurezza pubblica e di reprimere le violazioni di norme amministrative, demandando ad esso, tra le altre, le funzioni di polizia stradale, di pubblica sicurezza, nonché di collaborazione con le Forze dell'Ordine dello Stato per specifiche operazioni;

che la soc. Trentino Network (confluita dal 1° dicembre 2018, insieme alla soc. Informatica Trentina, nella soc. Trentino Digitale spa) ai sensi della L.P. n. 10/2004 art. 19 è titolata alla gestione dell'infrastruttura telematica (fibra, siti degli apparati, ed altro) messa nella sua disponibilità, a vario titolo, anche dalla Provincia Autonoma di Trento e a veicolare l'offerta della fibra ad operatori locali o nazionali in modalità trasparente, equa e non discriminatoria con lo scopo di incrementare i servizi alle utenze;

che la Trentino Digitale spa (ex Trentino Network) è la società a capitale pubblico che gestisce le reti per le telecomunicazioni e radiocomunicazioni presenti sul territorio provinciale e fornisce servizi alle pubbliche amministrazioni del Trentino e agli operatori del mondo delle telecomunicazioni, e che è operatore TLC titolare dell'Autorizzazione Generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica rilasciata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;

che tale società ha ricevuto incarico dalla Provincia di Trento della realizzazione del progetto "Cruscotto territoriale integrato sicurezza e videosorveglianza" di cui al protocollo di intesa del 07.12.2017 con il Commissario di Governo della Provincia di Trento;

che nella seduta dell'Assemblea del Consorzio BIM del Chiese del 31.10.2018, si è ripreso il tema della videosorveglianza quale intervento di interesse sovracomunale per il quale si rende necessario avviare l'iter procedurale necessario per lo studio del progetto per il posizionamento di 6 o 7 varchi da realizzare nella Valle del Chiese, in coordinamento con il progetto Trentino Network, e ciò in risposta al crescente bisogno di sicurezza sociale;

che nell'ambito della Conferenza dei Sindaci della Valle del Chiese nella seduta del 14.11.2018, come risultante dal verbale prot. 2020 del 27.11.2018 i partecipanti concordano di assegnare al

Consorzio Bim del Chiese, mediante apposita convenzione, il ruolo di responsabile del progetto "Lettura targhe e videosorveglianza Valle del Chiese" per conto dei Comuni interessati, volontà rinnovata anche in occasione della seduta della Conferenza dei Sindaci del 21.05.2020; richiamata la Relazione Illustrativa del progetto preliminare per la realizzazione di un impianto di videosorveglianza per il controllo del territorio della Valle del Chiese, redatto ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. a), del D.P.R. n.207/2010 a firma dell'ing. Angelo Carpani in esecuzione della deliberazione del Consiglio Direttivo n. 28/CD del 27/05/2013.

CONSTATATO

che le disposizioni normative attribuiscono ai Sindaci e ai Comuni specifiche competenze in materia di sicurezza urbana e di sicurezza integrata: ai fini dell'art. 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, come sostituito dall'art.6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n.92, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n.125, per sicurezza urbana si intende un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto di norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;

che con il Decreto Sicurezza 2009 decreto-legge 23 febbraio 2009 n.11 è stato convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2009 n.38;

che in materia è intervenuto anche il Capo della Polizia con la Direttiva del 6 agosto 2010 del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza - che va ad integrare la precedente Direttiva emanata l'8 febbraio 2005, che resta un indiscusso caposaldo del sistema, che si fonda su di "una stretta interrelazione fra l'impiego di tali apparati e le effettive necessità di prevenzione e repressione dei reati e degli altri illeciti rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica": qualora nell'impiego di sistemi di videosorveglianza si profilino aspetti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre a quelli di sicurezza urbana, la scelta delle aree dovrà essere particolarmente oculata, nell'ambito di un procedimento che veda interessato il

Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica;

che questi principi sono stati ripresi e ribaditi nella Direttiva del Ministero dell'Interno n.558/SICP

ART/421.2/70 del 2 marzo 2012, avente per oggetto i Sistemi di videosorveglianza in ambito

comunale, e nel relativo Documento Tecnico allegato alla "Piattaforma della video sorveglianza

integrata", in cui sono state individuate le caratteristiche di riferimento per i nuovi impianti di

videosorveglianza cittadina, con lo scopo di garantire la finalità di registrazione di scenari atti a

supportare le Forze dell'Ordine coinvolte nell'attività di prevenzione e di contrasto delle illegalità;

che, qualora i sistemi di videosorveglianza vengano impiegati, oltre che per finalità di sicurezza

urbana, anche per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, occorre tenere conto che

questi ultimi profili, ad esclusione della polizia amministrativa locale – come sancito all'art.117,

comma 2, lettera h), della Costituzione – sono riservati alla competenza esclusiva dello Stato,

al fine di assicurare uniformità su tutto il territorio nazionale dei livelli essenziali di prestazioni

concernenti i diritti civili e sociali fondamentali;

che il provvedimento del Garante dedica un apposito capitolo alla sicurezza urbana, sulla scorta

delle previsioni di cui all'art.6, commi 7 e 8, della legge 23 aprile 2009, n.38 recante "Misure

urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di

atti persecutori" disciplinando la possibilità per i Comuni di utilizzare sistemi di videosorveglianza

per la tutela della sicurezza e i relativi termini di conservazione dei dati raccolti:

per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in

luoghi pubblici o aperti al pubblico;

la conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi

di videosorveglianza è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali

esigenze di ulteriore conservazione;

che è avvertita la necessità di garantire un livello elevato di tutela dei diritti e delle libertà

fondamentali intrinseche al trattamento dei dati personali, attivando sistemi di videosorveglianza

con modalità che non determinino un'ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali degli interessati;

che in data 24 gennaio 2018 in sede di Conferenza Unificata sono state adottate le Linee generali delle politiche per la sicurezza integrata;

che l'accordo in merito alle linee guida per l'attuazione della sicurezza urbana approvate il 26 luglio 2018 dalla Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Decreto Legge 28 febbraio 2017 n.14, convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017 n.48, stabilisce che la videosorveglianza delle città è strettamente collegata ad un progetto di sicurezza urbana integrata dove polizia locale, Stato e Carabinieri condividono le necessarie strategie organizzative per ottenere una efficace azione di contrasto dell'attività predatoria, nel rispetto delle diverse prerogative e della riforma dei dati personali;

che dal combinato disposto delle linee guida per l'attuazione della sicurezza urbana con gli articoli 5, comma e, e 7 del decreto-legge 14/2017 citati alla precedente lett. h) ne emerge la tipizzazione di cinque direttrici d'azione la cui declinazione pratica – nel rispetto degli indirizzi recati dalle stesse “linee guida” – è rimessa ai patti per la sicurezza urbana stipulati tra il Prefetto ed il Sindaco;

che l'art. 35, c.1 del DPRG 2016/679 stabilisce l'obbligo per il titolare del trattamento dati personali di effettuare prima dell'inizio del trattamento una valutazione dell'impatto del trattamento medesimo, laddove quest'ultimo possa rappresentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, allorché preveda un particolare l'uso di nuove tecnologie;

che le Linee guida WP 248 rev.01 in materia di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e determinazione delle possibilità che il trattamento “possa presentare un rischio elevato” ai fini del regolamento UE 2016/679 adottate dal Gruppo di lavoro articolo 29 direttiva 95/46/CE per la Protezione dei dati il 4 aprile 2017 e come modificate da ultimo il 4 ottobre 2017,

che il provvedimento del Garante del 22 febbraio 2018 afferma che la rilevazione delle immagini

con telecamera di videosorveglianza possa avvenire senza previo consenso qualora la stessa

sia effettuata nel rispetto delle modalità e delle finalità stabilite dal medesimo provvedimento;

che il sistema di videosorveglianza per la tutela della sicurezza urbana e lettura targhe per il

controllo del territorio della Valle del Chiese dovrà essere improntato ed organizzato, anche

operativamente, in modo da garantire piena osservanza della tutela dei dati personali ai sensi

della direttiva UE 2016/680 e ai sensi del regolamento UE 2016/679;

che a norma del regolamento UE 2016/679 è necessario che le apparecchiature installate

debbano essere intrinsecamente sicure e quindi idonee a garantire fin dall'origine la sicurezza

e la protezione dei dati;

che il sistema di videosorveglianza e lettura targhe, in linea con il provvedimento del Garante

per la protezione dei dati personali del 11 ottobre 2018 (doc web. n.9058979 e provvedimento

n. 467), ed in ottemperanza in particolare dell'art. 35, par.1 e 4, nonché 57, par.1 del DGPR

2016/679, dovrà essere sottoposto ad una preliminare valutazione di impatto sulla protezione

dei dati - Data Protection Impact Assessment (DPIA) – a cura del titolare del trattamento ai

sensi dell'art. 35 del DPGR 2016/679, al fine di assicurare trasparenza e protezione nelle

operazioni di trattamento dei dati personali, in quanto risultano ricorrenti le condizioni di rischio

elevato per i diritti e le libertà degli interessati, giusta "Elenco delle tipologie di trattamenti,

soggetti al meccanismo allegato 1 al provvedimento del Garante n. 467 dell'11 ottobre 2018

(web doc. n.9058979) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2018;

che la circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno del 12

gennaio 2018 ha dato avvio alla possibile connessione dei sistemi di videosorveglianza locale

con la banca dati S.C.N.T.T. – Sistema Centralizzato Nazionale Targhe e Transiti;

Tutto ciò premesso e considerato

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Soggetti partecipanti

Il Consorzio BIM del Chiese ed i Comuni di Sella Giudicarie, Valdaone, Pieve di Bono – Prezzo, Borgo Chiese, Castel Condino, Storo e Bondone concordano di introdurre un sistema di lettura targhe e videosorveglianza sul territorio sovracomunale della Valle del Chiese.

Art. 2 – Durata

La durata del presente accordo è stabilita in anni 4 (quattro), decorrenti dalla data di ultima sottoscrizione della convenzione.

E' riconosciuto a ciascun Comune aderente la possibilità di esercitare la facoltà di recesso unilaterale con preavviso scritto di almeno 60 giorni da inviarsi mediante PEC.

L'esercizio del diritto di recesso non inciderà su quanto previsto dall'art. 8 ultimo comma della presente convenzione.

Art. 3 – Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto la progettazione e la realizzazione di un sistema di rilevazione targhe e di videosorveglianza mediante posizionamento di un numero di 7 varchi da allocare sul territorio della Valle del Chiese, ai fini di incrementare la sicurezza urbana, la sicurezza pubblica, e la tutela dell'ordine nel pieno rispetto della disciplina vigente.

Il numero di varchi potrà essere modificato laddove in corso di progettazione dell'intero intervento progettuale se ne riscontri la necessità od opportunità per motivi di ordine tecnico-economico ovvero per una sopravvenuta valutazione di maggior efficacia rispetto al perseguimento degli obiettivi prefissati, entro i limiti dello stanziamento economico-finanziario previsto dall'art. 8 nella presente convenzione.

Art. 4 - Privacy

Ai fini della tutela della sicurezza urbana, i Comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico, così come reso possibile dal Decreto Sicurezza 2009.

La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi

di videosorveglianza dovrà essere effettuata nel rispetto della normativa vigente;

L'attività di videosorveglianza deve essere effettuata nel rispetto del principio di proporzionalità sia nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione (es. tramite telecamere fisse o brandeggiabili, dotate o meno di zoom), che nelle varie fasi del trattamento del dato sensibile, il quale dovrà limitarsi al trattamento di dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite;

I sistemi di lettura targhe, pur se non rientranti espressamente tra gli esempi citati nel provvedimento del Garante Privacy dell'8 aprile 2010, laddove il rilevamento della targa risulti associato ad altri dati personali che possano concretamente dar luogo a un pregiudizio rilevante degli interessati, dovranno essere oggetto di una DPIA - valutazione di impatto preliminare al trattamento del dato in rispetto al principio di "accountability" ed in ottemperanza del Provvedimento Garante n. 467 del 11.10.2018 e relativo allegato 1.

Art. 5 - Sistema di videosorveglianza e lettura targhe: linee guida

Devono essere sottoposti alla verifica preliminare del Garante per la protezione dei dati personali i sistemi di videosorveglianza dotati di software che permetta il riconoscimento della persona tramite collegamento o incrocio o confronto delle immagini rilevate con altri specifici dati personali, in particolare con dati biometrici, o sulla base del confronto della relativa immagine con una campionatura di soggetti precostituita alla rilevazione medesima.

Un analogo obbligo sussiste con riferimento a sistemi c.d. intelligenti, che non si limitano a riprendere e registrare le immagini, ma sono in grado di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli, ed eventualmente registrarli.

Le telecamere saranno collegate ai rispettivi Municipi sia in modalità wireless che in modalità via cavo (fibra ottica); i Comuni, saranno collegati tra di loro attraverso una dorsale di comunicazione preferibilmente facendo ricorso ad un sistema di connettività già presente sul territorio.

Il sistema di videosorveglianza dovrà ispirarsi alle soluzioni tecniche di ultima generazione,

comunemente noti come 4K e dovrà possedere quanto meno le seguenti caratteristiche

funzionali:

espandibilità: i sistemi adottati nella realizzazione dovranno essere aperti all'implementazione

con nuove tecnologie e all'incremento dei punti di ripresa; a questo scopo verranno privilegiate

soluzioni di modularità e programmabilità delle apparecchiature;

scalabilità: prevedendo l'installazione di apparecchiature in grado di adeguarsi a nuovi standard

video e di comunicazione;

omogeneità: tutte le apparecchiature e le soluzioni adottate, compreso il sistema di

registrazione, dovranno essere tecnologicamente omogenee.

Art. 6 – Impegni dei comuni aderenti alla convenzione

La presente convenzione ha ad oggetto un intervento di interesse sovracomunale che si

realizzerà nel territorio dei Comuni aderenti, i quali si impegnano singolarmente a:

approvare il progetto definitivo-esecutivo del sistema dei varchi per la lettura targhe e

videosorveglianza entro un termine massimo di 30 giorni dal ricevimento del progetto;

individuare quali referenti per la fornitura delle planimetrie delle aree interessate dall'intervento,

e per facilitare i lavori di sopralluogo e di realizzazione dell'impiantistica sul proprio territorio

comunale, i servizi tecnici comunali con il supporto operativo della polizia locale;

rilasciare le autorizzazioni necessarie e strumentali alla realizzazione del progetto, ivi comprese

eventuali emissioni di ordinanze di limitazione temporale del traffico funzionali all'esecuzione

dei rilievi degli eventuali punti di alimentazione esistenti sul territorio comunale;

adottare i provvedimenti e gli atti amministrativi di cui alla vigente normativa in materia di

trattamento dati personali.

Art. 7 – Compiti del Consorzio BIM

Per il periodo di validità della presente Convenzione, la gestione di tutta l'attività, nonché degli

adempimenti ad essa connessi o da essa derivanti, sono a carico del Consorzio dei Comuni

BIM del Chiese, che assume il ruolo e le funzioni di Ente Capofila.

Il Capofila agirà in piena autonomia gestionale al fine di dare efficiente esecuzione alla presente convenzione, esercitando la discrezionalità valutativa necessaria per addivenire alla migliore scelta strategica ed amministrativa che permetta di assicurare efficacia, efficienza, economicità e trasparenza al procedimento amministrativo, ivi compresa la valutazione di opportunità tra la gestione con risorse umane e strumentali di cui alla propria dotazione organica e funzionale, ovvero il conferimento alla società in house a totale partecipazione pubblica E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese spa la progettazione e la realizzazione del sistema nel rispetto della normativa statale e provinciale vigente ed applicabile in materia.

E' fatto carico al Capofila assicurare il pieno rispetto della normativa vigente per l'attuazione a perfetta regola d'arte della presente convenzione.

Entro 120 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione il Capofila si impegna ad inviare alle amministrazioni comunali il crono-programma degli interventi e ad inviare tempestivamente i successivi aggiornamenti.

Entro 120 giorni dalla scadenza della presente convenzione ovvero, se precedente, dal completamento dei lavori di realizzazione dell'impianto di videosorveglianza l'ente capofila si impegna a inviare la relazione conclusiva dell'opera realizzata comprensiva della rendicontazione della spesa.

Art. 8 – Costo del progetto

Lo stanziamento finanziario per la progettazione e la realizzazione del sistema di videosorveglianza e lettura targhe così come previsto dall'art. 3, comma I, della presente convenzione ammonta a complessivi €340.000,00 (trecentoquarantamilaeuro), provenienti dall'impiego dei sovracanonici introitati a norma della legge 27 dicembre 1953 n.959, assunto al bilancio dell'Ente Capofila.

Art. 9 - Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Art. 10 - Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa espresso riferimento alle norme del Codice civile ed altre leggi ed usi vigenti in materia.

Art. 11 - Imposta di bollo

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che la presente convenzione è da considerarsi esente dall'imposta di bollo in base all'art. 16 della Tabella B) del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e s.m., trattandosi di atto fra pubbliche amministrazioni territoriali.

Letto, approvato e sottoscritto,

ENTE CONVENZIONATO

RAPPRESENTANTE

Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento

compresi nel Bacino Imbrifero Montano del Chiese Il Presidente Severino Papaleoni

Comune di Sella Giudicarie

Il Sindaco Franco Bazzoli

Comune di Valdaone

Il Sindaco Ketty Pellizzari

Comune di Pieve di Bono-Prezzo

Il Sindaco Attilio Maestri

Comune di Borgo Chiese

Il Sindaco Claudio Pucci

Comune di Castel Condino

Il Sindaco Stefano Bagozzi

Comune di Storo

Il Sindaco Luca Turinelli

Comune di Bondone

Il Sindaco Stefano Bagozzi

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.]

